

**IL PUNTO
DELLA
SETTIMANA**

**20-24 MAGGIO
FLASH FISCALE**

SOMMARIO

LA NORMATIVA..... 3
LA PRASSI..... 5

LA NORMATIVA

MONITORAGGIO DELLA FRUIZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER LA "TRANSIZIONE 4.0"

Tra le novità introdotte dal DL 39/2024 (cd. "Taglia crediti"), recentemente convertito in legge, c'è il **monitoraggio dell'utilizzo dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0¹**.

In particolare, vengono introdotti **nuovi specifici obblighi di comunicazione** in via telematica:

- una comunicazione preventiva, avente ad oggetto l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere inviata di nuovo anche al completamento degli investimenti, al fine di aggiornare le informazioni;
- una comunicazione di completamento degli investimenti ove questi siano stati effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

La stessa norma – per le modalità più operative di invio delle comunicazioni – rimanda a un decreto direttoriale del Ministero del Made in Italy.

Nelle more dell'adozione di tale decreto, con **RM 19/E/2024** l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta 4.0:

- per il codice tributo "6936", denominato "*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato 'A' alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n.178/2020*";
- per il codice tributo "6937", denominato "*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato 'B' alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020*".

Successivamente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, **con il decreto direttoriale dello scorso 24 aprile, ha definito il contenuto e le modalità di invio delle suddette comunicazioni.**

Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate, con la **RM 25/E/2024** ha riattivato i codici tributo per usufruire in compensazione del credito d'imposta.

Come indicato nel Decreto direttoriale, il Modello deve essere trasmesso in via telematica utilizzando la sezione dedicata del sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE – www.gse.it, utilizzabile dal 18 maggio scorso al posto dell'invio tramite PEC). Riguardo alla compilazione dello stesso, il GSE, nell'apposita sezione del suddetto Portale, ha indicato, tra l'altro, che per quanto riguarda il «*Periodo di realizzazione degli investimenti*» *la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili... mentre la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.*».

¹ Cfr. art.1, co.1057-bis-1058-ter, del D.L. 178/2020.

Si ricorda che la presentazione dei Modelli pre e post investimento è condizione necessaria per effettuare la compensazione dei crediti d'imposta "transizione 4.0", ivi compresi quelli maturati e non ancora usufruiti relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi relativi al 2023.

D.M. 8 MARZO 2024: APPROVATI I COEFFICIENTI PER L'IMU 2024 DEI FABBRICATI «D» DELLE IMPRESE

Con il D.M. 8 marzo 2024, pubblicato il 21 maggio 2024 sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati **aggiornati per l'anno 2024 i coefficienti per calcolare la base imponibile IMU dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D** di cui all'art. 1, comma 746, della L. 160/2019.

Si tratta degli immobili "a destinazione speciale", per esigenze produttive, industriali e commerciali, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Come noto, per tali fabbricati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore – e quindi la base imponibile IMU - è determinato sulla base dei costi storici di acquisto o di costruzione, come risultanti dalle scritture contabili.

I valori storici devono, poi, essere aggiornati applicando i coefficienti che annualmente vengono aggiornati con decreto ministeriale.

In sostanza, tali **coefficienti** vanno applicati **all'ammontare** dei **costi** risultanti dalle **scritture contabili** al **1° gennaio** dell'anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al **lordo** degli **ammortamenti**. I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all'anno di sostenimento.

In relazione all'IMU dovuta per l'anno 2024, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il coefficiente di aggiornamento è stabilito nella misura del 1,02.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per singola annualità.

| ANNO | COEFFICIENTE | ANNO | COEFFICIENTE |
|------|--------------|------|--------------|
| 2024 | 1,02 | 2002 | 1,76 |
| 2023 | 1,04 | 2001 | 1,80 |
| 2022 | 1,17 | 2000 | 1,86 |
| 2021 | 1,21 | 1999 | 1,89 |
| 2020 | 1,22 | 1998 | 1,92 |
| 2019 | 1,22 | 1997 | 1,96 |
| 2018 | 1,24 | 1996 | 2,03 |
| 2017 | 1,25 | 1995 | 2,09 |
| 2016 | 1,25 | 1994 | 2,15 |
| 2015 | 1,26 | 1993 | 2,20 |
| 2014 | 1,26 | 1992 | 2,22 |
| 2013 | 1,26 | 1991 | 2,26 |
| 2012 | 1,29 | 1990 | 2,37 |
| 2011 | 1,33 | 1989 | 2,47 |
| 2010 | 1,35 | 1988 | 2,58 |
| 2009 | 1,36 | 1987 | 2,80 |
| 2008 | 1,42 | 1986 | 3,01 |
| 2007 | 1,47 | 1985 | 3,23 |
| 2006 | 1,51 | 1984 | 3,44 |
| 2005 | 1,55 | 1983 | 3,66 |
| 2004 | 1,64 | 1982 | 3,87 |
| 2003 | 1,70 | | |

LA PRASSI

RISPOSTA 109/2024: NON SPETTA IL CREDITO D'IMPOSTA 4.0 IN CASO DI ACQUISTO DI UN BENE DOPO IL NOLEGGIO

Il soggetto che ha utilizzato un bene in base a un contratto di noleggio non può fruire del credito d'imposta 4.0 (di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021) in caso di successivo acquisto dello stesso bene.

È questo il principio espresso dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 109 del 21 maggio 2024.

L'esclusione dall'agevolazione viene motivata con la mancanza, in tali ipotesi, del requisito della "novità".

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 riconosce il beneficio a tutte le imprese che *"effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato"*.

In relazione al concetto di "nuovo", l'Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/2021 e con la precedente circolare n. 4/2017, emanata in relazione alla disciplina dell'iper-ammortamento, le cui indicazioni sono state estese anche alla disciplina agevolativa in questione.

Il concetto espresso dall'Amministrazione finanziaria è così riassumibile: **il requisito della novità deve ritenersi carente laddove il bene acquistato sia stato a qualunque titolo già utilizzato.**

Così, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate rileva che non può riconoscersi il credito d'imposta per l'acquisto di un bene strumentale da parte della società istante, in quanto la stessa aveva già utilizzato tale bene precedentemente all'acquisto, in base a un contratto di noleggio.

Si tratta, infatti, di fattispecie diversa da quella in cui il bene – prima dell'acquisto - sia stato oggetto di comodato d'uso gratuito di breve durata, che non fa venir meno il requisito della novità.

Se, da una parte, il **periodo del comodato può essere assimilato a un periodo di prova, a esito del quale si può optare per l'acquisto del bene, senza interruzione del suo utilizzo, dall'altra, il contratto di noleggio concluso dall'istante, oltre ad essersi protratto per un arco temporale non breve (18 mesi), non contemplava la facoltà di riscatto finale del bene.**

Andando oltre il concetto di "novità", l'Agenzia delle Entrate fornisce anche una precisazione sotto il profilo soggettivo: i beneficiari dell'agevolazione sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario).

E al contempo chiarisce che sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio.

Al più, in tali casi, beneficiario dell'agevolazione potrà essere l'impresa che effettua la locazione operativa o il noleggiato: è quest'ultima, infatti, che investe in beni strumentali materiali che utilizza direttamente per lo svolgimento della sua attività di prestazione di servizi di noleggio.

RISPOSTA 112/2024: CONSENTE L'ACCESSO ALLE DETRAZIONI EDILIZIE LA TITOLARITÀ DEI DIRITTI EDIFICATORI

Anche **chi detiene l'immobile in forza di un titolo diverso da un contratto di locazione o di comodato può fruire delle detrazioni per gli interventi edilizi eseguiti**, di cui all'articolo 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR).

È quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la **Risposta n. 112 del 23 maggio 2024** a un'istanza avente ad oggetto l'accesso al bonus ristrutturazioni edilizie da parte di un contribuente titolare dei diritti edificatori dell'edificio oggetto dell'intervento (di demolizione) nonché proprietario del terreno adiacente su cui l'immobile sarà ricostruito.

L'Amministrazione finanziaria, ripercorrendo il quadro normativo di riferimento, ricorda anzitutto che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi alla detrazione (elencati dall'art.3 del D.p.r. n. 380/2001) sono compresi altresì quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti.

Quanto alla tipologia di intervento, quindi, quello oggetto di interpello rientra tra i potenziali ammessi alla detrazione.

Sotto il profilo soggettivo, le Entrate ricordano che la detrazione spetta a condizione che il soggetto:

- sia in possesso dell'autorizzazione ai lavori da parte del proprietario;
- sia il detentore dell'immobile per effetto di un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e in essere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione.

E tale seconda condizione risulta soddisfatta non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di locazione o di comodato d'uso, ma anche nelle ipotesi in cui disponga dell'immobile in forza di un diverso titolo (che risulti da un documento con data certa) purché idoneo ad assicurargliene la disponibilità giuridica e materiale.

Con riferimento specifico al caso oggetto dell'interpello, essendoci un contratto di compravendita regolarmente registrato con cui l'istante si obbliga a demolire il fabbricato con il consenso espresso dei venditori, lo stesso potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR essendo assicurata la disponibilità giuridica e materiale del fabbricato oggetto degli interventi.

RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO: PUBBLICATA LA PRIMA GUIDA CON TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI

Sui siti istituzionali dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/rateizzazione-delle-cartelle-di-pagamento>) è ora disponibile la **prima guida con tutte le informazioni utili al contribuente su come chiedere e ottenere la rateizzazione delle cartelle di pagamento.**

Il vademecum contiene indicazioni su quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, quali sono le modalità di pagamento delle rate e gli effetti della rateizzazione o dell’eventuale decadenza.

Gli articoli 19 del D.P.R. n. 602/1973 e 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

A tal fine, i contribuenti possono chiedere di rateizzare le somme da versare. Le modalità di domanda e la durata della dilazione variano in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche del soggetto.

Se la somma che si intende rateizzare è inferiore a 120.000 euro la richiesta va presentata:

- con il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione o dall’app Equiclick;
- trasmettendo il modello R1, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo pec relativo alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione.

Se, invece, l’importo che si intende dilazionare supera 120.000 euro, la domanda va presentata via Pec attraverso i moduli specifici disponibili sul sito dell’Agente della riscossione e allegando specifica documentazione che attesti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

In tali casi, la massima dilazione ottenibile è pari a 72 rate (rateizzazione ordinaria).

Se il contribuente si trova in una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, è possibile chiedere la rateizzazione straordinaria, che permette di dilazionare il debito, di qualunque importo, fino a un massimo di 120 rate.

In questo caso, insieme al modulo di richiesta bisogna allegare la documentazione che attesti la presenza del requisito di difficoltà.

Nella Guida – oltre all’indicazione delle varie tipologie di rateizzazione accessibili – sono disponibili anche informazioni sulle richieste di rateizzazione in proroga, sulla riammissione alla dilazione a seguito di decadenza e sulle più operative tematiche del pagamento.